

STATUTO

SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE DON UVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ CONTRADA BOTTE

Numero REA: PZ - 76052

Codice fiscale: 01021530769

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

all'unanimità dei voti espressi con alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di adeguare lo statuto sociale alle nuove norme del diritto societario in materia di cooperative;
- 2) di modificare l'oggetto sociale così come riformulato nel testo che segue;
- 3) di modificare la denominazione della società da "SOC. COOP. SOCIALE CENTRO SOCIALE DON UVA a r.l." in "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DON UVA";
- 4) conseguentemente, di adottare il seguente statuto sociale, che sostituisce integralmente il precedente, ed il cui testo viene qui di seguito trascritto:

"STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DON UVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita con sede in Potenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, una società cooperativa sociale denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DON UVA"**. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-

ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, è impegnata a cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale; a tal fine potrà stabilire di aderire a centrali cooperative.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge n. 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, la cooperativa si propone di offrire, nell'interesse dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, anziani, minori, adolescenti e giovani in condizione di disagio sociale, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari e cittadini stranieri, detenuti ed ex detenuti, e di ogni altro soggetto in stato di svantaggio e disagio sociale.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, ovvero collaborando direttamente con gli enti locali e con le strutture territoriali di servizio, pubbliche e private, i seguenti servizi:

- a) attività, servizi e centri di riabilitazione;
- b) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, case-famiglia, gruppi-appartamento, RSA, residenze protette, strutture terapeutiche, di prima accoglienza ed orientamento;
- c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- d) servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, sanitari, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, ef-

fettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture appositamente allestite o messe a disposizione da enti pubblici o privati;

e) strutture scolastiche ed educative per minori, scuole materne ed asili nido, giardini aperti e spazi gioco, ludoteche nonché strutture similari;

f) centri di ascolto, laboratori linguistici ed interculturali, sportelli informativi, mediazione interculturale e linguistica ed attività connesse;

g) strutture e servizi finalizzati alla prevenzione ed alla cura della persona, quali consultori, ambulatori, unità di pronto intervento, unità e centri operativi di diagnosi e cura, unità di gestione delle prestazioni sanitarie, centri salute, attività di archiviazione ed informatizzazione di dati e documentazione sanitaria;

h) strutture alberghiere, case vacanza, campeggi e colonie, ostelli ed impianti ricettivi aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale;

i) organizzazione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché di convegni, seminari e dibattiti;

j) attività di segretariato sociale, di consulenza e ricerca, di sensibilizzazione ed animazione socio-culturale della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;

k) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere materiale audiovisivo, pubblicazioni, articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico e gestire biblioteche ed attività connesse;

l) attività di ristorazione collettiva, bar e sale giochi, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché laboratori riabilitativi e di orientamento; inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri e laboratori riabilitativi e di orientamento o acquistati da terzi.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate, la Cooperativa può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali; potrà svolgere ogni altra attività collegata, connessa ed affine agli scopi elencati nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura

immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 e successive modifiche ed integrazioni, e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

d) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire e contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della capacità di agire;
- possesso della professionalità e capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale per partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, qualora il numero dei soci della Cooperativa non sia inferiore a 9.

I soci vengono iscritti in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sotto indicate e vengono classificati in:

a) Soci Cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;

- non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

b) Soci Volontari:

Persone fisiche che prestano, esclusivamente per fini di solidarietà, la loro attività gratuitamente ai sensi, per gli effetti e nei limiti della Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) Soci Sovventori:

Possono essere ammessi alla cooperativa, fermo restando le disposizioni del presente articolo, soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

I conferimenti di questi ultimi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.

c.1) Alienazione delle quote dei soci sovventori.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

c.2) Deliberazione di emissione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali, in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare del capitale conferito, secondo i criteri e le misure fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono, in ogni caso, superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

c.3) Recesso dei soci sovventori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente punto c.2).

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa ed al fine di avviare e/o completare un percorso formativo, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Il nuovo socio, ai sensi dell'ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 2527 del codice civile, al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo con le seguenti indicazioni se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) quota che si impegna a sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 32 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) ogni altro documento che l'Organo amministrativo ritenga utile richiedere.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo amministrativo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare immediatamente, o con le diverse modalità e termini stabiliti dagli amministratori, oltre l'importo delle quote sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, oltre l'eventuale tassa di ammissione stabilita dall'Organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori e della eventuale tassa di ammissione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società;
- e) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella domanda di ammissione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dagli articoli 32 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra soci e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione può essere deliberata dall' Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 32 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 32 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale o rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso o entro il termine massimo previsto dall'art. 2535 ultimo comma c.c.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale sociale versato in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna detenuta dai soci sovventori;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 seguente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell' Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Gli Amministratori ed i Sindaci, ove nominati, devono indicare nelle relazioni, di cui agli artt. 2428 e 2429 del codice civile, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dall'art. 11 della legge n. 59/1992;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/92;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, fermo restando che il tasso di remunerazione del capitale versato dai soci sovventori e finanziatori non può essere maggiore in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero, ove stabilito dalla delibera di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori, alle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta;
2. aumento della quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio;
3. emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, se nominato;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'incaricato del controllo contabile, se nominato.

Art. 21 - Decisioni dei soci

Tutte le decisioni dei soci vengono adottate con metodo assembleare.

A tal fine l'assemblea:

1. approva il bilancio di esercizio e la relazione degli amministratori;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 5, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;
5. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo ed eventualmente del suo Presidente e Vice Presidente;
6. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente

del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed all'incaricato del controllo contabile;

8. approva i regolamenti interni;

9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dell'incaricato del controllo contabile;

10. delibera su tutti gli altri oggetti, compresa la modifica del presente statuto, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art 18 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti sottoposti con richiesta scritta alla sua attenzione da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi dieci giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. In tal caso, tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio regionale.

Art. 23 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei soci presenti o rappresentati dall'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla sua trasformazione, o sulla revoca dello stato di liquidazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 24 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso specificato:

- 1 voto per capitale sottoscritto e versato fino ad Euro 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto virgola zero zero);
- 2 voti per capitale sottoscritto e versato non superiore ad Euro 20.656,00 (ventimilaseicentocinquantasei virgola zero zero);
- 3 voti per capitale sottoscritto e versato non superiore ad Euro 30.984,00 (trentamilanovecentottantaquattro virgola zero zero);
- 4 voti per capitale sottoscritto e versato non superiore ad Euro 41.312,00 (quarantunomilatrecentododici virgola zero zero);
- 5 voti per capitale sottoscritto e versato superiore ad Euro 51.640,00 (cinquantunomilaseicentoquaranta virgola zero zero).

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 5 lettera c).

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo diversa decisione degli intervenuti. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale

dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 26 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra le persone indicate dai soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, e fino ad un terzo dei consiglieri può essere scelto tra gli eventuali soci sovventori.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; hanno diritto ad un eventuale compenso deliberato dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente salvo il caso in cui vi abbia provveduto l'Assemblea.

Art. 27 - Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli esclusivamente riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Salvo diversa decisione da parte dell'Organo amministrativo, ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo avvisi personali, da recapitarsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 29 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Pertanto egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di nomina dell'amministratore unico, egli ha tutti i poteri che spettano per statuto al Consiglio di Amministrazione; ha pure la legale rappresentanza della società stessa.

Art. 31 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci, e dell'eventuale incaricato del controllo contabile, è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso in cui il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, esso deve integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il Collegio Sindacale deve essere composto secondo quanto previsto dall'art. 2397 del codice civile ed è necessario che l'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale, conferisca l'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 33 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della

domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.

10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da Confederazione Cooperativa Italiana.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 Decreto Legislativo n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, Decreto Legislativo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 34 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 - Divieti

E' fatto divieto alla Cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque ai limiti stabiliti dalle leggi per le cooperative a mutualità prevalente;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori, sia durante la vita della Cooperativa che successivamente al suo scioglimento.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

A tal punto,

L'ASSEMBLEA

dopo aver deliberato quanto innanzi, conferma che:

ai soli fini dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, l'indirizzo ove è posta la sede legale della società è il seguente:

85100 - Potenza - Contrada Botte s.n..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione BASENTINI Vit-